

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2013, n. 27-5332

Dipendente Ing. Luca Franzi; autorizzazione ad assumere incarico di consulenza tecnica a favore del Tribunale Civile di Torino, ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989.

A relazione dell'Assessore Quaglia:

Con lettera del 14.01.2013 l'Ing. Luca Franzi, funzionario regionale assegnato alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste, ha richiesto l'autorizzazione ad assumere l'incarico di consulente tecnico d'ufficio (CTU) a favore del Tribunale Ordinario sezione civile di Torino, fino a tutto il mese di giugno 2013, con un impegno presunto di 60 ore.

L'art. 3 della L.R. 23.1.1989 n. 10 stabilisce che l'assunzione da parte del dipendente regionale di incarichi (tra i quali anche gli incarichi per lo svolgimento di consulenze tecniche, perizie ed arbitrati) conferiti dallo Stato o da altri Enti pubblici o di interesse pubblico deve essere autorizzata, valutata la compatibilità rispetto all'osservanza dell'orario di lavoro e agli interessi della Regione e verificata l'assenza di situazioni conflittuali rispetto alle funzioni esercitate dallo stesso nell'ambito dell'Amministrazione Regionale.

Inoltre l'art. 4, comma 1, del Regolamento di attuazione della stessa legge stabilisce che ogni anno la Giunta fissi, con riferimento a ciascuna delle categorie di cui all'art. 3 della legge, il numero massimo di collaborazioni autorizzabili per ogni dipendente;

rilevato che per l'anno 2013 non è ancora stato stabilito il numero massimo annuo di collaborazioni autorizzabili a ciascun dipendente per ogni categoria di incarichi di cui all'art. 3 della L.R. 10/1989, che negli anni precedenti il numero massimo di incarichi conferiti dall'Autorità Giudiziaria sezione civile era 5, e che peraltro al dipendente sopra citato non è stato autorizzato per il corrente anno nessun incarico ai sensi dell'art. 3 lett. d) della L.R. n. 10/1989;

visto che il Direttore della Direzione da cui l'Ing. Luca Franzi dipende funzionalmente con nota prot. n. 4196/DB1400 del 16/01/2013 ha espresso nulla osta all'espletamento della consulenza in oggetto;

ritenuto che nella fattispecie sussistano i requisiti previsti dalla legge per la concessione dell'autorizzazione;

dato atto che, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3 della legge sopra citata, lo svolgimento dell'incarico deve avvenire fuori dall'orario di servizio, oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate presso la Regione entro i 90 giorni successivi all'assenza;

dato, altresì, atto che, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 3, l'assunzione dell'incarico di cui trattasi comporta, se previsti, il diritto a percepire compensi, indennità o rimborsi spese che saranno liquidati dal Tribunale direttamente al dipendente, con l'obbligo di dare notizia all'Amministrazione regionale delle somme a tale titolo erogate;

tutto ciò premesso e considerato;

visti gli artt. 3 e 6 della L.R. 23.1.1989 n. 10;

visto il Regolamento di attuazione della L.R. 10/89, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990;

visto l'art. 16 comma 2 lett. e) della L.R. n. 23/2008;

la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

di autorizzare, ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 23.1.1989 n. 10, l'Ing. Luca Franzi a svolgere una consulenza tecnica a favore del Tribunale Ordinario di Torino.

Lo svolgimento dell'incarico deve avvenire fuori dall'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate presso la Regione entro i 90 giorni successivi all'assenza.

L'assunzione dell'incarico di cui trattasi comporta, se previsti, il diritto a percepire i compensi, indennità o rimborsi spese che saranno liquidati dal Tribunale direttamente al dipendente, con l'obbligo di dare notizia all'Amministrazione Regionale delle somme a tale titolo erogate.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)